



Decreto Rettorale n. 1052/2019 del 25/03/2019

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, modificato dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (con l'art. 1, comma 291);
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTO** l'art. 1, comma 292, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 con il quale è stata approvata la possibilità per le Università di organizzare, nell'ambito delle attività a tempo parziale di cui all'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2012 n. 68, anche quelle di tutorato;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 765/2017 del 6 marzo 2017 con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'attività di collaborazione studenti", successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 1744/2018 del 3 luglio 2018;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico n. 37/19 del 12 febbraio 2019 e del Consiglio di Amministrazione n. 71/19 del 19 febbraio 2019 che hanno approvato di effettuare una integrazione all'art. 10 del suddetto Regolamento

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'attività di collaborazione studenti approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 37/19 del 12 febbraio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 71/19 del 19 febbraio 2019.

Il Regolamento, allegato quale parte integrante del presente decreto, entra in vigore cinque giorni dopo la data di emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.

Il presente provvedimento caduca ogni altro atto o provvedimento con esso incompatibile ed è acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

F.to IL RETTORE



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

TITOLO I

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Sapienza Università di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, su diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio per migliorare l'erogazione dei servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e per favorire il coinvolgimento dello studente nella realtà universitaria. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità, le modalità di attribuzione e erogazione.

Le collaborazioni a tempo parziale sono remunerate mediante attribuzione di borse di collaborazione.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio di Sapienza Università di Roma;
- Borsa di collaborazione: corrispettivo destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi da Sapienza Università di Roma alla propria utenza studentesca;
- Attività di collaborazione: la prestazione richiesta allo studente;
- Atti di incarico: gli atti che regolamentano la prestazione part-time;
- Studente iscritto fuori corso: è lo studente che ha seguito l'intero corso di studio senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale;
- Studente iscritto ripetente: è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo.

Art. 3 – Risorse finanziarie

L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione di Bilancio preventivo e allocato su apposito "conto".

Art. 4 – Modalità di ripartizione delle borse di collaborazione e dei relativi fondi a Facoltà e Dipartimenti

Le borse di collaborazione e i relativi fondi sono ripartite tra le strutture con Decreto Rettorale secondo i seguenti indicatori definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2016 e del 5 aprile 2016:

- per il 50% in proporzione al numero degli studenti immatricolati ed iscritti in



- corso nell'anno accademico precedente ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario di ciascuna Facoltà. Per i corsi interfacoltà si tiene conto della assegnazione amministrativa degli studenti immatricolati e iscritti a quel corso di studio (fonte rilevazione Infostud);
- per il 25% in base al numero di posti nelle biblioteche per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione SBS);
 - per il 25% in base al numero di posti nei laboratori per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione Collegio dei Direttori).

Inoltre, in sede di distribuzione delle borse, si tiene conto della clausola di salvaguardia che limita le variazioni a $\pm 15\%$ rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente parametrato al finanziamento complessivo.

Le Facoltà dividono le borse di collaborazione loro attribuite tra i Dipartimenti afferenti, tenendo anche conto delle esigenze delle Presidenze per le strutture di loro pertinenza.

Lo stanziamento ricevuto dalle Facoltà e dai Dipartimenti può essere integrato con fondi concessi da Enti pubblici o privati, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dalle stesse Facoltà e Dipartimenti afferenti.

Art. 5 - Modalità di richiesta e distribuzione delle borse a Strutture dell'Amministrazione Centrale e Centri interdipartimentali, di ricerca e di servizi

Le Strutture dell'Amministrazione Centrale, il Polo museale, il Sistema Bibliotecario Sapienza nonché i centri di servizi e di ricerca e servizi interessati presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, una richiesta motivata di assegnazione di borse di collaborazione al Direttore dell'Area Offerta formativa e Diritto allo studio, titolare di un budget previsionale deliberato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Una Commissione nominata dal Rettore, composta dal Direttore dell'Area Offerta formativa e Diritto allo studio, da due Direttori delle Aree dell'Amministrazione a rotazione annuale, dal responsabile del Settore Diritto allo Studio, con funzioni di segretario e da un rappresentante degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione (i due studenti eletti in seno al Consiglio si alternano di anno in anno), elabora una proposta di distribuzione delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture di cui al presente articolo.

La Commissione nella ripartizione delle borse tiene conto, nell'ambito dei fondi disponibili in bilancio:

delle richieste pervenute dalle singole strutture con l'applicazione di una clausola di salvaguardia che limita le variazioni a $\pm 15\%$ rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente parametrato al finanziamento complessivo;

della ammissibilità, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, dei progetti di collaborazione presentati.



La proposta di distribuzione elaborata dalla Commissione è sottoposta agli Organi collegiali per approvazione.

Art. 6 - Attività previste e modalità di svolgimento

Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- funzionamento di biblioteche, Musei e Strutture sportive di Sapienza Università di Roma, aperte alla totalità degli studenti;
- funzionamento di laboratori di Sapienza Università di Roma;
- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
- promozione dell'offerta formativa dell'Università e degli eventi legati all'orientamento;
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;
- servizi di supporto in favore degli studenti disabili.

I compiti da affidare agli studenti "borsisti" sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I "borsisti" non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati da Sapienza Università di Roma per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività.

E', inoltre, prevista la possibilità di far svolgere, nell'ambito delle attività di collaborazione, attività di tutorato.

Art. 7 - Durata

Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in 150 ore per ciascun anno accademico, da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, orientativamente, con un impegno orario non inferiore a 2 ore e non superiore, di norma, a 4 ore giornaliere.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il Responsabile della Struttura nel solo caso in cui lo studente firmatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito e far firmare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali.

In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione centrale sono ammesse quantificazioni diverse nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di liquidazione

Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un corrispettivo, che è esente da imposte.



Il corrispettivo è pari a € 1.095,00 (€ 7,30/ora) eventualmente modificabile dal Consiglio di Amministrazione nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in due rate, ciascuna al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente all'autorizzazione al pagamento, firmata dal Responsabile della Struttura, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.

Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.

Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.

Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Sapienza Università di Roma provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

TITOLO II

Art. 10- Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di attività a tempo parziale gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- essere iscritti regolarmente all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- essere iscritti al 1° anno all'anno accademico in cui è indetto il concorso. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- essere iscritti, all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio



percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione all'anno accademico in cui è indetto il concorso. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento.

Nel bando di concorso emesso secondo il format allegato al presente Regolamento possono essere indicati ulteriori e specifici requisiti, rispetto a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare al concorso, da individuarsi tra i seguenti:

- un esame, da un elenco di almeno tre esami, che lo studente deve aver superato nel corso della sua carriera universitaria;
- possesso di una media ponderata minima di "X/30" (esplicitata in sede di emanazione del bando di concorso), con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria, da calcolare come specificato nel manuale operativo di cui al successivo art. 11;
- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua;
- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso purchè riconducibili in ogni caso alla carriera universitaria

TITOLO III

Art. 11 - Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

Per l'ammissione, la selezione e l'attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti a Sapienza Università di Roma vengono emanati appositi bandi di concorso conformi al format allegato al presente Regolamento dalle Strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei bandi stessi.

Le procedure concorsuali sono gestite mediante il supporto dei servizi forniti dal Centro InfoSapienza e sono descritte all'interno di un manuale operativo destinato sia allo studente che al personale amministrativo.

La realizzazione di detto manuale è a cura dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con la collaborazione dell'Area InfoSapienza e viene trasmesso alle strutture contemporaneamente alla comunicazione delle borse assegnate e contestualmente pubblicato nella pagina del Settore diritto allo studio.

Art. 12 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso

I Presidi e i Direttori dei dipartimenti, di norma a partire dal mese di settembre di ciascun anno, provvedono con proprio dispositivo ad emanare un bando di concorso e a renderlo pubblico mediante la diffusione nel sito web della Struttura e in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve



essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione.

I bandi per le Strutture dell'Amministrazione Centrale sono emessi con Decreto Rettorale e a essi viene data idonea pubblicità sul sito web di Sapienza Università di Roma a norma di legge.

Art. 13 - Nomina Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è composta da 3 membri e nominata dal Responsabile della Struttura che provvede anche alla nomina di membri supplenti.

Per i bandi emanati da Facoltà e Dipartimenti, la Commissione è composta da un docente scelto dal Preside/Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore, da un membro del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti eletti all'interno dell'Assemblea e/o Giunta di Facoltà e/o del Consiglio di Dipartimento.

Per i bandi emanati dalle altre Strutture dell'Amministrazione centrale, la Commissione è composta da personale di ruolo scelto dal Direttore dell'Area dirigenziale competente tra i funzionari della struttura medesima, e da almeno un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è stilata in base ai criteri specificati nell'art. 11 del fac-simile del bando di concorso, parte integrante del presente Regolamento, secondo i seguenti indici, in ordine decrescente:

1. merito decrescente;
2. in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso;
3. in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito è pubblicata entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione deve avvenire sia nel sito web della Struttura che in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti esclusi. Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura pubblicherà in questo caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva.

Art. 15 - Istanza di rettifica della graduatoria

Avverso la graduatoria provvisoria, lo studente che ha partecipato al concorso può presentare, per iscritto, istanza di rettifica per la correzione di errori e/o omissioni, che deve pervenire alla Struttura che ha emanato il bando di



concorso improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

L'istanza deve essere presentata mediante consegna a mano oppure mediante invio di mail. E' nulla l'istanza ricevuta oltre il termine predetto. Nell'istanza devono essere indicati, in maniera chiara e puntuale, i motivi della stessa.

La Commissione Giudicatrice deve esaminare, nel merito, l'istanza entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione e stilare un verbale dei lavori. In caso di accoglimento della stessa, la Commissione provvede a stilare e pubblicare una nuova graduatoria.

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non sono previsti ulteriori gradi di ricorso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito dell'istanza di rettifica.

TITOLO IV

Art. 16 - Decadenza dall'attività a tempo parziale

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" se contravviene agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento e se non rispetta il calendario delle attività per più di due turni.

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Le Strutture che emanano i bandi di concorso effettuano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 artt. 46, 47, 71 e seguenti.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto di collaborazione, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati con la finalità di garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi:

- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti;



- per la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative a favore della popolazione studentesca.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso.

In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 13 e ss. del regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà per le collaborazioni dell'Amministrazione Centrale il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Si riporta nell'allegato "A" del presente Regolamento l'Informativa sul trattamento dei dati personali in base al regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016.

Art.19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web di Sapienza Università di Roma

Art. 20 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore cinque giorni dopo la data di emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.

Art. 21 - Allegati al Regolamento

- facsimile del bando di concorso
- facsimile atto di incarico di collaborazione
- Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.



FAC- SIMILE BANDO PER XX BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA' VERRA' SVOLTA PRESSO XXX

IL PRESIDE/DIRETTORE DELLA STRUTTURA

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti;

VISTO il Decreto Rettorale n. del con il quale sono stati attribuiti i fondi per l'a.a.

DISPONE

ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico xx/xx un concorso per l'attribuzione di n. xx borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto presso xxx.

ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di xxx ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a xx ore al giorno, nel periodo compreso tra il xx e il xx. Al termine nelle xx ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti, sono i seguenti:

- xx;
- xx.

ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalla Struttura

La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;



- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa;

ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € xx esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.

ART. 6 (destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma La Sapienza ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Magistrale;
- c. Laurea Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario.

ART. 7 (requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- a) essere iscritti, nell'anno accademico xx/xx agli anni successivi al primo;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando;

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- a) essere immatricolati nell'a.a. xx/xx. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea;

Indicare eventuali ulteriori requisiti richiesti agli studenti per la partecipazione.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. xx/xx. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico xx/xx.



In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 8 (esclusioni)

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati vincitori, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di un'altra borsa di collaborazione e abbiano formalmente accettato l'incarico;
- che abbiano già presentato otto domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione nello stesso anno accademico di riferimento del presente bando di concorso;
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che si iscrivono a corsi singoli;
- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012);
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

ART. 9 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: xxx

Le strutture possono prevedere di chiedere al candidato di presentarsi per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:



- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. xx/xx ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 10 (commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata da xx e composta da xx membri.

ART. 11 (calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando¹:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N c_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N c_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti,

¹ Nel caso in cui sia richiesto il superamento di un esame è necessario sommare anche il voto ottenuto



conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Nel caso di studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo e secondo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

- Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell' i -esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all' i -esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra tutti i crediti ottenuti durante l'intera carriera universitaria e tutti i crediti previsti sommando sia quelli della laurea che quelli della laurea magistrale. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Art. 12 (penalizzazioni)

Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente - vedi art. 2 del regolamento -) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza. Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.



$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 13 (pubblicazione graduatoria)

La graduatoria provvisoria viene resa pubblica il xx mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: xx

Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

La struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva

La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

ART. 14 (atti di incarico)

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso xx nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione della graduatoria. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 15 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Art. 16 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura,



che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.

Art. 17 (decadenza dall'attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento del titolo di studio;
- 2) aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;

ART. 18 (trattamento dati personali)

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.

Art. 19 (responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo xx

Firmato
Il Preside/Direttore della Struttura



ATTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012 N. 68

Con il presente atto si affida al/alla sig./ra XX nato/a a xx il xx residente a xx in xx C.A.P. xx, tel. xx, indirizzo di posta elettronica: xx - codice fiscale xx – matricola xx l'incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, presso xx dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Oggetto della prestazione è:

- XX

per un impegno orario di xx ore di lavoro da svolgersi nel periodo tra il xx ed il xx

Per la suddetta collaborazione è riconosciuto l'importo complessivo di euro xx esente da imposte e liquidato in due rate al raggiungimento di 75 e 150 ore di attività. Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.

Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68. Lo studente sottoscrittore del presente atto che volesse rinunciare è tenuto a comunicarlo con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto. Inoltre, il titolare del presente atto è tenuto al pieno rispetto del codice comportamentale che sottoscrive in calce al presente. Si ricorda che, in caso di conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario), si decade contestualmente dal diritto alla prosecuzione della collaborazione. In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile.

Per accettazione:

Roma, _____ Firma dello studente (obbligatoria)_____

CODICE DI COMPORTAMENTO

"Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- *adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;*
- *attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;*
- *attenersi al calendario delle attività di collaborazione;*
- *rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;*
- *rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;*
- *rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;*
- *rispettare quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, accertati dai competenti uffici, si ha la*



- risoluzione del rapporto;*
- *leggere attentamente il "Vademecum sulla sicurezza" nell'area "Download" della sezione "Materiale informativo", al seguente link:*
<http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-rettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione>
 - *tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'università e dei altri studenti;*
 - *verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente*

E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione

Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione (ammonizione, decadenza, sospensione dagli esami)".

I dati del Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione Sapienza ai fini della sicurezza e della valutazione dei rischi per l'attività di collaborazione sono indicati al seguente link: <http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-rettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione>

Per accettazione:

Roma, _____ Firma dello studente (obbligatoria)_____

Firmato
Il Preside/Direttore della Struttura



**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27.04.2016
"REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"**

Titolare del trattamento dei dati

E' titolare del trattamento dei dati l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; legale rappresentante dell'Università è il Rettore pro tempore.

Dati di contatto: urp@uniroma1.it PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento è finalizzato a garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi:

- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti;
- per la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative a favore della popolazione studentesca.

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali risulta necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:

- dati forniti direttamente dagli utenti all'atto dell'iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento dell'immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi;
- dati fiscali e retributivi inseriti on line all'atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie;
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;
- dati relativi alla carriera universitaria;
- dati forniti all'atto dell'iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma;
- dati relativi a disabilità, DSA;
- dati idonei a rivelare convinzioni politiche, religiose, filosofiche, ecc. in particolare nel caso di organizzazioni studentesche che hanno una connotazione politica o religiosa;
- dati anagrafici;



- dati relativi alla carriera;
- dati economici per procedure di esonero o rimborso;
- dati necessari ai fini dell'erogazione delle borse di studio.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Firma